

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- Art. 1- Entrata ed uscita dall'istituto
- Art. 2- Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni
- Art. 3- Norme di ordine e di convivenza all'interno dell'Istituto
- Art. 4- Modalità di informazione e consultazione degli studenti
- Art. 5- Valutazione
- Art. 6- Funzionamento degli organi collegiali
- Art. 7- Assemblee
- Art. 8- Viaggi, visite di istruzione e scambi culturali
- Art. 9- Sanzioni disciplinari
- Art.10- Commissione di garanzia
- Art.11- Biblioteca,palestra, laboratori e gabinetti scientifici
- Art.12- Modifiche

Il presente regolamento d'Istituto trae i propri principi ispiratori dalla Carta costituzionale, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di Istruzione pubblica; in particolare da completa ed esaustiva disciplina delle riserve regolamentari contenute nel Regolamento dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, così come modificato dal DPR 235/07.

### Art. 1 - Entrata ed uscita dall'Istituto

*La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e scolastica e deve pertanto essere rispettata da tutte le componenti della scuola.*

Gli alunni devono entrare nelle aule al suono della prima campana, sotto la vigilanza dei docenti, che sono pertanto tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Allo stesso modo gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che tutti gli alunni siano usciti dall'aula.

E' consentito l'ingresso alle ore 7.30 solo per gli studenti autorizzati e, dalle 7.45, a tutti gli studenti precisando che, fino al suono della prima campana, la scuola non garantisce la sorveglianza.

Durante l'intervallo gli alunni sono affidati alla vigilanza dei docenti secondo il calendario stabilito dalla presidenza.

Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare la scuola.

### Art. 2 - Assenze permessi di uscita, ritardi, astensioni

Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.

Le assenze e i ritardi sono motivati sull'apposito libretto dai genitori o di chi ne fa le veci (i maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione) e presentate al momento del rientro in classe:

- a. All'inizio dell'anno scolastico il libretto, che è personale, verrà firmato dai genitori e vistato dal coordinatore di classe, previo controllo della firma. La facoltà di giustificare le assenze spetta al Preside il quale può delegare l'insegnante della prima ora di lezione.
- b. I permessi di entrata e uscita fuori orario sono così regolamentati.
  - 1. Entrata durante la prima ora: l'alunno sarà accettato in classe, anche senza giustificazione, giustificherà il giorno successivo.
  - 2. Entrata dalla seconda ora: alunno sarà ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori dietro presentazione di idonea giustificazione.
  - 3. Le richieste di uscita anticipata adeguatamente motivate devono essere presentate in Presidenza entro l'inizio della prima ora.
- c. Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto utilizzando gli appositi spazi destinati alle comunicazioni scuola/famiglia del libretto scolastico; gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva.
- d. Per le assemblee studentesche non è prevista la sorveglianza da parte dei docenti. Gli studenti che non intendono presenziare all'Assemblea Studentesca di Istituto, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula con un docente o possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 25, saranno assistiti dal docente con maggior numero di allievi. Gli alunni che partecipano all'assemblea vi rimangono fino al termine della stessa o fino al termine del proprio orario di lezione.

### Art. 3 - Norme di ordine e di convivenza all'interno dell'istituto

La disciplina è affidata al senso di responsabilità e alla buona educazione di ciascuna delle componenti l'istituzione scolastica. Pertanto:

- a. durante le ore di lezione e al cambio di insegnante non è permesso stazionare nei corridoi e negli atri;
- b. è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e, all'esterno, per ragioni di sicurezza, nelle immediate vicinanze delle finestre e degli ingressi dell'edificio.
- c. ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
- d. manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. In nessun caso è consentita l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.
- e. L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso verrà autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
- f. L'istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati; gli studenti

ed il personale sono pertanto invitati a custodire con adeguata cura gli oggetti di valore, sarà cura degli studenti rappresentanti di classe chiedere che la propria aula venga chiusa a chiave ogni volta che la classe si sposterà altrove per svolgere l'attività didattica (es. in palestra, laboratori, aula magna).

- g. Docenti e studenti devono tenere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione. Per tutte le comunicazioni si ricorda che si deve fare riferimento alla segreteria. Il cellulare, inoltre, non può essere usato nemmeno come calcolatrice o orologio. Il suo uso improprio sarà annotato sul registro di classe e potrà comportare sanzioni disciplinari. È analogamente vietata, in classe, la navigazione in internet attraverso palmari o altri dispositivi wireless.
- h. È assolutamente vietato, sia agli studenti che ai docenti, consumare cibi e bevande durante le ore di lezione, o tenere contenitori, lattine o panini sul banco. È vietato ai docenti accompagnare la classe al bar o lasciare che gli studenti giochino a carte o ascoltino musica. È fatto divieto di consentire che gli alunni possano oziare nei corridoi, ai distributori, in cortile o al bar. I docenti non possono far uscire dalla classe più di un alunno per volta (delibera Collegio Docenti del 17/9/08).
- i. È fatto divieto agli alunni di recarsi nelle postazioni multimediali, se non accompagnati dal docente, o autorizzati dal proprio docente che avrà preventivamente verificato la disponibilità dell'aula e degli assistenti tecnici. Non è consentito a nessuno l'accesso alle aule multimediali quando al loro interno si stia svolgendo una lezione.
- l. L'abbigliamento degli studenti dovrà essere improntato alla discrezione e ad un luogo, la scuola, all'interno del quale si esercita l'azione educativa; è opportuno, ove lo si ritenga necessario, che gli insegnanti sensibilizzino le famiglie su tale tema.
- m. Il linguaggio di tutte le persone che frequentano a qualsiasi titolo l'Istituto dovrà altresì essere improntato alla correttezza ed al rispetto reciproco.

#### Art. 4 - Modalità di informazione e consultazione degli studenti

Il Dirigente Scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli studenti, partecipando, se necessario alle loro assemblee e diffondendo la documentazione opportuna; consulta inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni rilevanti che li coinvolgono.

Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza garantendo il più ampio coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola, in particolare per quanto concerne le scelte di loro competenza, in tema di programmazione didattica, di organizzazione della scuola e dei corsi extracurricolari, di definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione degli organi collegiali della scuola in sessioni speciali aperte alla componente degli studenti e dei genitori formulando un apposito o.d.g.

#### Art. 5 - Valutazione

Fatta salva la competenza del collegio dei docenti in tema di valutazione didattico-educativa, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. A tal fine ha diritto di conoscere preventivamente i criteri della valutazione.

In particolare le valutazioni delle prove (scritte, orali, test. ecc.) che producano come risultato una valutazione sommativa dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione:

- *nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni*
- *nel caso di prove scritte, entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.*

Le prove scritte e le relative valutazioni potranno, su richiesta, essere fotocopiate.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l'uso di voti interi e di mezzi voti.

Per l'attribuzione del voto di condotta si utilizzerà la griglia stilata ai sensi della legge 169/08, approvata dal Collegio Docenti del 3/12/08 e modificata ai sensi del DM 5/09.

Non è ammesso sanzionare con un voto negativo sul registro personale comportamenti scorretti dal punto di vista della disciplina o il mancato rispetto delle regole.

## Art. 6 - Funzionamento degli organi collegiali

### a. *Convocazione e sedute*

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con almeno 5 giorni di preavviso con indicazione dell'ordine del giorno. Detta convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo oppure per mezzo di circolare. Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni. Di ogni seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva, ove non diversamente disposto dall'organo stesso. Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno meta più uno dei membri in carica. Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 416/74) salvo quanto diversamente previsto dalle norme. Le mozioni devono essere sempre presentate per iscritto. Eventuali modifiche alla progressione dell'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente in apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere alunni, insegnanti, non docenti e genitori della scuola senza diritto d'intervento.

### b. *Programmazione dell'attività degli organi collegiali*

Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività fissandone gli obiettivi concreti.

### c. *Collegio dei docenti*

Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi membri (art. 4 terzultimo comma del D.P.R. 31/5/74 n. 416).

### d. *Consiglio di classe*

Il Consiglio di classe è presieduto dal Preside, oppure da un docente suo delegato e membro dello stesso. Esso si riunisce secondo le modalità previste alle precedenti lettere a e b. Può essere convocato dal Preside anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

## Art. 7 - Assemblee

#### *a. Assemblee degli studenti*

Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. Esse sono: di Classe e di Istituto.

Gli studenti possono effettuare assemblee di classe per un totale di due ore al mese al massimo. La richiesta va concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee.

Possono, inoltre, richiedere un'assemblea d'istituto al mese, per un massimo di ore pari alla durata di un giorno di lezione. Di ogni riunione i rappresentanti eletti redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

I rappresentanti eletti nei Consigli di classe possono costituire un Comitato studentesco di Istituto. L'assemblea ordinaria di Istituto è convocata secondo le regole previste dall'apposito regolamento a cui si rimanda.

L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre, come detta lo stesso articolo, per l'approfondimento dei problemi della scuola e delle società in funzione culturale e civile degli studenti.

I nominativi degli esperti devono essere indicati, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, preventivamente; ciò comporta:

- a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti;
- b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto: sarà cura del Dirigente Scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del Consiglio d'Istituto che potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno (art. 43, comma 5). Dopo ogni assemblea sarà esposta all'Albo degli studenti una relazione dei lavori a cura di chi ha richiesto l'assemblea.

#### *b. Assemblee dei genitori*

Per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità dei locali, al Dirigente Scolastico, al quale verrà inviata copia dell'avviso di convocazione.

È possibile la costituzione di comitati di genitori

#### **Art. 8 - Viaggi, visite di Istruzione o scambi culturali**

Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per particolari esigenze didattiche, tenuti anche presenti i fini della formazione generale, e costituiscono quindi, a tutti gli effetti iniziative complementari all'attività didattica. L'effettuazione dei viaggi, delle visite d'istruzione e degli scambi culturali è regolata dall'apposita normativa a suo tempo deliberata dal Consiglio d'Istituto, che, in allegato, costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### **Art 9 - Sanzioni disciplinari**

Le infrazioni al regolamento d'Istituto ed alla regolare azione didattica e le relative sanzioni disciplinari

sono così definite (*fonti normative: DPR 249/98 e DPR 235/07*):

- a) *Ammonizione scritta* (nota sul registro e/o sul libretto personale): è comminata dal docente che rileva il comportamento scorretto. Dopo tre ammonizioni il coordinatore di classe invierà una comunicazione scritta ai genitori. L'ammonizione scritta segnalerà comportamenti scorretti, ma non gravi, all'interno della classe relativi a: attenzione, ritardi, mancato svolgimento dei compiti, disturbo della lezione.
- b) *Sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla classe* (sanzioni di tipo riparatorio, per esempio lavori utili alla comunità scolastica o particolari compiti da svolgere): saranno comminate dal Dirigente scolastico sentito il Coordinatore di classe.
- c) *Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla classe* fino ad un massimo di 15 giorni: sono comminate dal Consiglio di classe completo di tutte le sue componenti, (nel caso che oggetto della sanzione sia uno studente rappresentante di classe, o il figlio di un genitore rappresentante di classe, si procederà per surroga convocando il primo dei non eletti), per violazioni gravi del regolamento di Istituto e delle regole di convivenza civile, soprattutto quando si riscontrino comportamenti lesivi della dignità della persona e delle strutture o dei beni della scuola. A tale scopo il dirigente scolastico potrà convocare il Consiglio di classe anche con procedura d'urgenza, senza rispettare il vincolo dei 5 giorni di preavviso.
- d) In casi del tutto eccezionali si potrà ricorrere *all'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni*, anche fino al termine delle lezioni eventualmente con l'esclusione dagli scrutini finali o dagli esami di stato. Tale tipo di sanzione è di competenza del consiglio di Istituto e, vista la sua particolare gravità, deve essere riservata ai quei casi che configurino reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana. (violenza, minacce, percosse, ingiurie gravi, reati sessuali), oppure nel caso di comportamenti che arrechino pericolo grave (allagamento, incendio). Inoltre il fatto contestato deve essere così grave da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni.
- e) In tutte le sanzioni disciplinari devono essere garantiti il principio di gradualità e, se possibile, quello di riparazione del danno; nei casi in cui si riterrà di ricorrere all'allontanamento dello studente dalla scuola si dovrà provvedere a che il suo rientro in classe sia il più efficace possibile.
- f) Avverso tutti i provvedimenti disciplinari, tranne l'ammonizione scritta che, giova ricordarlo, non è un provvedimento disciplinare, ma una semplice segnalazione, è possibile ricorrere – entro 15 giorni – alla commissione di garanzia. Tale commissione costituita in seno al consiglio di Istituto, dovrà pronunciarsi nel merito, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza; contro l'eventuale parere della commissione di garanzia è possibile opporre ricorso entro 15 giorni al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- g) Nel procedimento disciplinare deve essere rispettata la prassi tipica adottata nella Pubblica Amministrazione: indagine sommaria – contestazione scritta dell'addebito – controdeduzioni scritte. Nessuna sanzione può essere adottata senza che lo studente interessato sia stato prima sentito in contraddittorio.

I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplinare torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo, può richiedere la commutazione della sanzione. Tutte

le sanzioni, superiori all'ammonizione scritta, vengono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo. Qualora il procedimento riguardi studenti membri del Consiglio di classe o figli di membri del consiglio di classe, gli stessi non partecipano alla seduta quale componenti dell'organo collegiale disciplinare.

#### Art. 10 - Commissione di garanzia

Contro le sanzioni comminate é ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni della irrogazione della sanzione. Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito, in particolare per violazione delle norme procedurali previste dall' art.9 e per l'insorgenza di conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Fanno parte della commissione:

- Il Preside
- un docente (individuato dal Collegio tra i componenti del Consiglio d'Istituto)
- un alunno (individuato tra la componente studentesca del Consiglio d'Istituto)
- il Presidente del Consiglio d'Istituto che presiede
- un membro del personale ATA

La commissione dura in carica un anno.

#### Art. 11 - Biblioteca palestra, laboratori

La biblioteca, la palestra e i laboratori, le assemblee studentesche ed i viaggi d'istruzione sono regolati da propri regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti. Tali regolamenti sono allegati e parti integranti del presente testo.

#### Art. 12 - Modifiche

Per la modifica al presente regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio d'Istituto.

*Consiglio d'Istituto ISIS Edith Stein  
Letto, approvato e sottoscritto*

*Gavirate, lunedì 27 aprile 2009*